

VIGILANZA E PREVENZIONE

Organo di informazione interna a cura della Segreteria Provinciale dell'UNPISI di Taranto

MARZO - GIUGNO 2003

Profilassi di Stato, Polizia Veterinaria, Anagrafe Zootecnica

Disciplina sanzionatoria delle violazioni ai rispettivi regolamenti: tutto scontato?

Mauro GNACCARINI - Mario MARINO - Vincenzo FEDELE

(Tratto da "IL PROGRESSO VETERINARIO" n° 11/2001)

In precedenti numeri della rivista, nell'ambito di questa rubrica, si era trattato della trasformazione in illecito amministrativo relativamente a diverse disposizioni di legge, per la cui violazione era prevista una sanzione penale prima dell'emanazione del D.Lvo 30.12.99 n. 507, tutte inerenti la filiera delle produzioni di origine animale.

Nonostante l'intervento della Legge 25.06.99 n. 205 e del decreto delegato citato, le molteplici innovazioni in materia di "sanzionario amministrativo" intercorse negli anni, ed il relativo incremento di attenzione in materia, pare tuttavia ancor oggi non univoca la lettura di normative indubbiamente datate, in relazione all'applicazione del rispettivo dispositivo sanzionatorio.

Il riferimento è alle violazioni di quanto disposto sia dai Decreti del Ministero della Sanità 2.7.92 n. 453 (come modificato da D.M. 31.5.95 n. 292), 27.08.94 n. 651, 15.12.95 n. 592 e 02.05.96 n. 358, in materia di bonifica sanitaria degli allevamenti bovini da tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica e degli allevamenti ovicaprini da brucellosi, sia dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8.2.54 n. 320 (RPV).

Ci si è infatti trovati a dover sanzionare nella pratica attività quotidiana comportamenti non conformi al dettato normativo indicato, tenuti da alcuni allevatori; in tale occasione, a seguito di un preventivo confronto con colleghi ed alla consultazione anche di manualistica di settore, è stata riscontrata sensibile dissonanza fra quanto determinato in merito da alcuni rispetto ad altri, crescendo così il dubbio che sanzioni applicate fino ad oggi, su basi che si presumevano ormai certe, potessero non essere state correttamente individuate.

Si è pertanto ritenuto opportuno riesaminare attentamente la materia, riscontrando che le modalità sanzionatorie relative alla violazione dei DD.MM. 453/92, 651/94 e 592/95 (TB e BRC) nonché del D.P.R. 320/54 (RPV) parevano tanto chiare quanto però non da tutti condivise; meno scontate ed ancor meno condivise le modalità sanzionatorie per il caso di violazione al D.M. 358/96 (LBE) ed ai Regolamenti ex DD.P.R. 30.4.96 n. 317 e 19.10.00 n. 437 (norme per l'identificazione e la registrazione degli animali).

I meccanismi sanzionatori di cui si tratta, ancorché riferiti a materie rispetto alle quali è diffusa convinzione che possa essere già tutto scontato ed acquisito, date le difformità di applicazione riscontrate sembrano meritevoli di un approfondimento che, a parere degli Autori, non può prescindere da un'analisi cronologica commentata delle normative che li hanno determinati.

Nella tavola 1 si illustra perciò il percorso che, attraverso nuove leggi, successive integrazioni e/o abrogazioni, ha condotto ai dispositivi sanzionatori attualmente vigenti: (segue a pag.)

IN QUESTO NUMERO

- 1 Profilassi di stato, polizia veterinaria, anagrafe zootecnica
- 2 Argomentando...
- 3 Rassegna Normativa
- 4 Riunione del Comitato Direttivo: nomina dei referenti



**Unione
Nazionale
Personale
Ispettivo
Sanitario
d'Italia**

**Segr. Provinciale di
TARANTO**
Via Ungaretti c.n.
74011 CASTELLANETA
Tel 099.849.2366
cell. 333.377.6489
E-mail
giuseppeasla1@tiscali.it

“VIGILANZA E PREVENZIONE”

tel/fax 099.829.37.87 cell. 328.549.30.80

Redazione ed impaginazione

a cura di **CARMELO DIMARTI**
(Tecnico della Prevenzione)

ARGOMENTANDO...

Informazioni e notizie in materia di Vigilanza Igienico Sanitaria

CARMELO DIMARTI

(Tecnico della Prevenzione)

POLVERI NELL'ARIA

La Provincia di Genova vince un ricorso contro l'Ilva di Cornigliano

La Provincia di Genova ha vinto in Cassazione un ricorso contro le Acciaierie Ilva di Cornigliano, che sostenevano di non dover richiedere le autorizzazioni per stoccare e trasferire additivi chimici: le esalazioni avevano allarmato la popolazione per l'alterazione della qualità dell'aria. La Suprema Corte non ha condiviso la tesi dell'Ilva e ha affermato che fanno parte del «ciclo di lavorazione» - sottoposto alla normativa ambientale regionale - anche tutte le fasi di approvvigionamento e deposito delle polveri che vengono usate per trasformare la materia prima (ghisa) nel prodotto finito (acciaio). Pertanto i supremi giudici hanno cassato con rinvio la sentenza con la quale il Pretore di Genova, nel 1997, annullò la multa inflitta allo stabilimento di Cornigliano per non aver richiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in relazione alla calce e alla fluorina stoccate nei silos esterni. Secondo il Pretore - che aveva condiviso l'assunto dell'Ilva - solo le emissioni legate al normale ciclo di lavorazione dovevano essere autorizzate, mentre gli effluvi che si levano durante lo stoccaggio e il trasporto delle materie chimiche non necessitano di permessi.

Con la sentenza n. 14765 della Cassazione, 1 sezione civile invece, «**L'emissione in atmosfera delle relative polveri deve essere autorizzata ed, in mancanza, l'attivazione e l'esercizio di siffatta emissione soggiace all'applicazione della corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria**».

MOBBING

Inabilità temporanea riconosciuta dall'INAIL

Nel maggio 2002, per la prima volta l'INAIL ha riconosciuto l'inabilità temporanea al lavoro di un dipendente di una azienda privata, affetto da patologie psico-fisiche derivanti dal disagio lavorativo, causato da

una situazione di "mobbing" subita. Il mobbing, secondo l'Istituto, non è una "patologia", ma "un meccanismo lesivo da ricondurre ad un tipo di rischio più ampio e configurabile come 'costruttività organizzativa' insita nell'attività ovvero nell'ambiente di lavoro". Si tratta quindi di un rischio che riceve tutela sia a seguito del decreto 38/2000 (che - come noto - ha introdotto il riconoscimento del "danno biologico"), sia sulla base di un'interpretazione in chiave più ampia della sentenza n. 179/88 della Corte di Cassazione. Al fine di monitorare il fenomeno e di uniformare il giudizio sui casi denunciati (ad oggi sono 90 i casi di mobbing per i quali è stato richiesto indennizzo all'Istituto), l'INAIL ha ritenuto opportuno esaminare presso la sovrintendenza Medica Generale tutte le denunce che risultano sufficientemente istruite.

INQUINAMENTO

Onde elettromagnetiche

"E' possibile la realizzazione della condotta del materiale reato di cui all'articolo 674 del Cp mediante l'emissione di onde cagionate dai campi magnetici generati da apparecchiature di ripetizione radiotelevisiva: tra le cose mobili di cui è menzione nell'articolo citato, infatti, debbono farsi rientrare anche i campi elettromagnetici, il propagarsi delle cui onde è riconducibile nella nozione di - gettare - che costituisce una delle condotte previste nella suindicata norma. Inoltre, poiché il reato di cui all'articolo 674 del Cp è di mero pericolo, non è necessario che l'emissione di energia derivante dalla propagazione delle onde elettromagnetiche provochi un effettivo nocumento alla salute delle persone e il reato deve ritenersi sussistente, quindi per il solo fatto che siano stati superati i limiti della specifica normativa vigente in materia (legge 22 febbraio 2001 n. 36)". (Cassazione Penale, Sez. I, 14 marzo-14 giugno 2002 n. 23066). La sentenza ribalta precedenti pronunzie della Corte di Cassazione sul punto, sottolineando che il reato sanzionato dall'art. 674 C.P. (getto pericoloso di cose) - in quanto "reato di pericolo" - sussiste anche se il "getto pericoloso" (in questo caso, di onde magnetiche) non provochi danno alla salute

DEPURAZIONE

L'UNI crea gruppo di lavoro

L'UNI ha creato di un gruppo di lavoro all'interno della propria Commissione Ambiente, che definisca le modalità per l'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione degli impianti utilizzati per la depurazione delle acque reflue provenienti da operazioni di trattamento delle superfici. L'obiettivo è quello di realizzare un documento che possa essere un riferimento per gli utilizzatori, per i tecnici degli Enti di Controllo e per i costruttori di impianti, al fine di poter scegliere la tipologia di depurazione più opportuna, in funzione dei diversi campi di applicazione del trattamento superficiale. La futura norma UNI potrà così rappresentare una guida per la fornitura dei parametri che caratterizzano l'impianto produttivo, in base ai quali possa essere realizzata una specifica di costruzione degli impianti di depurazione, a garanzia dell'efficienza del risultato, nell'ottica di una piena responsabilizzazione dell'acquirente e del venditore.

AMBIENTE

Nasce l'APAT

Il 7 ottobre 2002 è divenuta formalmente operativa l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nella quale confluiscono l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e i Servizi Tecnici Nazionali. Ai sensi dello Statuto l'APAT ha funzioni di monitoraggio e di controllo nei settori di protezione ambientale, di riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque, di coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e delle Province Autonome di Trento e Bolzano (APPA). Articolata in Dipartimenti e Servizi interdipartimentali, l'Agenzia è vigilata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti. Suoi organi sono il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori. Il Direttore Generale è coadiuvato da un Comitato, con funzioni consultive, composto da quattro membri, di cui due nominati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e due dalla Conferenza Stato-Regioni. E' inoltre istituito presso l'APAT un Consiglio Federale, presieduto dal Direttore Generale e formato dai legali rappresentanti delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente.

INFORTUNI

Sempre responsabile il datore di lavoro

" E' jus receptum che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne consegue che il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore" (Cassazione, Sez. Lavoro, 12 gennaio 2002, n. 326). La Suprema Corte ribadisce che l'obbligo di protezione del lavoratore e prevenzione degli infortuni incombe essenzialmente sul datore di lavoro; che questi deve assolverlo approntando mezzi di prevenzione e protezione, istruendo, formando ed informando i lavoratori, ma anche controllando che sia data concreta attuazione ai suoi input di sicurezza.

RUMORE

Nuovi requisiti minimi

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno raggiunto un accordo sui requisiti minimi di sicurezza in materia di esposizione al rumore sul luogo di lavoro, da trasferire in una nuova direttiva, prevedibilmente entro la fine dell'anno.

Verranno fissati limiti di esposizione al rumore più restrittivi e cioè un limite all'esposizione al rumore sul lavoro pari ad una media di 87 dB (contro i 90 dB attualmente fissati dalla direttiva 188 del 1986), calcolata su un periodo di una settimana. Nel contempo - assicurano a Bruxelles - la nuova disciplina terrà conto anche delle esigenze delle aziende e non comporterà oneri non strettamente necessari. L'entrata in vigore della nuova direttiva è prevista tre anni dopo la sua formale approvazione, che salgono a cinque per il comparto della musica e dell'intrattenimento.

EVOLUZIONE NORMATIVA – TAVOLA CRONOLOGICA - 1

1954	DPR 8.2.54 N° 320	Regolamento di Polizia Veterinaria Per le cui violazioni si applica:	Fino al 1968	Sempre le sanzioni previste, ai sensi dell'art.163 del T.U.LL.SS. art.358 2° comma (ammenda fino a £.16.000 ex DLCS 1250/47 prima del 1961: diviene poi ammenda fino a £. 80.000 ex legge 12.07.61 n.603)
			Dal 1968 L.23.01.68 n° 34	Ammenda più grave per violazioni inerenti malattie esotiche (da £.60.000a £. 90.000) ai sensi art. 5
			Dal 1981 L. 24.11.81 n° 689	Sanzione amministrativa pari alle cifre previste ai punti precedenti moltiplicate come determinato dall'art. 113 (fino a £.400.000 e da £.180.000 a £. 2.500.000 per le malattie esotiche)
			Dal 1988 L. 02.06.88 N° 218	Sempre e per tutte le violazioni, sanzione amministrativa ai sensi art. 6 comma 3 (da £.500.000 a £.2.500.000 – oblazione £.833.300) per abrogazione tacita di tutte le precedenti previsioni (compreso l'art.163 RPV) salvo art. 264 T.U.LL.SS.
1964	L.09.06.64 N° 615	Bonifica allevamenti da TBC e BRC	L'art.2 è stato poi sostituito dall'art.2 della L.33/68	Le violazioni ai piani di profilassi TBC e BRC ancora da emanarsi ai sensi dell'art. 2 era previsto che fossero poi sanzionate con ammenda (sanzione penale) da £.50.000 a £.500.000 (i piani furono poi emanati lo stesso 1968 con decreti del 1.3 e 4 giugno – vd sotto) L'ammenda divenne, a seguito della L.689/81, sanzione amministrativa pari alla cifra prevista al punto precedente moltiplicata per tre come determinato dall'art.113 (oblazione £.300.00)
1968	L.23.01.68 N° 33	Modifiche alla Legge 615/64 (TBC e BRC)	L'art.2 sostituisce quello della L. 615/64 e prevede che vengano attuati piani di profilassi nei confronti di TBC e BRC	
	L.23.01.68 N°34	Profilassi delle malattie esotica	L'art.3 sostituisce l'art.68 RPV prevedendo, fra l'altro, fra l'altro, che il Ministero per la Sanità possa predisporre piani di profilassi, evidentemente diversi da quelli previsti dalla L.33/68 promulgata in pari data	
	DD.MM. 1,3 e 4 Giugno	Piani per profilassi tubercolosi e brucellosi	Piani emanati ai sensi della L..615/54 art.2 ora abrogati e sostituiti (vedi sotto), per le cui violazioni sono state specifiche sanzioni (penali, poi amministrative, come sopra evidenziato)	
1981	L.24.11.81 N° 689	Depenalizzazione	L'art.113, a seguito della trasformazione degli illeciti penali, puniti con la sola multa o ammenda, in illeciti amministrativi (art.32), moltiplica gli importi da due a cinque volte secondo l'anno di emanazione della norma violata.	
1992	D.P.R. 01.03.92 N° 230	Attuazione direttive CEE su scambi	L'art.9 aggiunge l'art. 33 bis al DPR 30.04.76 – pari materia – ove si prevede che il Ministro della Sanità possa adottare regolamenti per estendere al territorio nazionale le norme sanitarie previste negli allegati (acquisizione della qualifica di Ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucomi dei territori CEE)	
1992	D.M. 02.07.92 N° 453	Regolamento profilassi BRC ovi-caprina	Abroga e sostituisce il D. 04.06.68 – poi modificato dal D.M. 31.05.95 n.292	Emanato ex L.615/64, poiché sostituito integrale del precedente, pur se in sintonia con le Direttive CEE sugli scambi – DPR 230/92 Continua violazioni: ex L.615/64 art.2 – vd sopra)

1994	D.M. 27.08.94 N° 651	Regolamento profilassi BRC bovina	Abroga e sostituisce il D.M. 03.06.68	Emanato ex L.615/64, poiché sostituto integrale del precedente, pur se in sintonia con le Direttive CEE sugli scambi – DPR 230/92 (sanzione alle violazioni: ex L.615/64 art.2 – vd sopra)
1995	D.M. 15.12.92 N° 592	Regolamento profilassi TBC bovina	Abroga e sostituisce il D. 01.06.68	Emanato ex L.615/64, poiché sostituto integrale del precedente, pur se in sintonia con le Direttive CEE sugli scambi – DPR 230/92 (sanzione alle violazioni: ex L.615/64 art.2 – vd sopra)
1996	D.M. 02.05.96 N° 358	Regolamento profilassi Leucosi bovina E	Abroga e sostituisce il Prono ex D.M. 21.09.85 e ss.mm.2	Ove i regolamenti per la profilassi della LBE precedenti al 1992 potessero intendersi emanati ex art.68 RPV (come modificato da L.34/68), questo regolamento discende evidentemente dalle esigenze di armonizzazione previste e dettate dal DPR 230/92, da attuarsi come previsto dall'art.9 (vds sopra)
1997	D.M. 12.08.97 N° 429	Modifica reg.ti per profilassi BRC, LBE	Interviene contemporaneamente sulle stesse previsioni di tutti i tre Piani (BRC bov. E ovicapri, LBE) rendendoli in buona parte identici anche al Piano TBC, particolarmente nel merito dei diritti e doveri degli allevatori	
1999	D.L.vo 22.05.99 N° 196	Attuazione direttive CEE su scambi	Abroga e sostituisce il DPR 397/76 (anche art.33 bis ex DPR 230/92 art.9) Aggiorna le sanzioni previste dal T.U.LL.SS. art.358 2° comma (ammenda fino a £. 80.000 fino alla L.689/81, poi divenuta ex artt. 32 e 113 sanzione amministrativa fino a £. 400.000), ora sanzione amministrativa da 1 a 18 milioni di lire	

Alla luce del percorso illustrato nella tavola 1 pare inequivocabile che, ove l'allevatore violi disposizioni contenute nei DD.MM. 453/92, 651/94 e 592/95, si ricade in quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 615/64, come modificato dalla Legge 33/68; si dovrà pertanto applicare la sanzione amministrativa pecuniaria che, a titolo di oblazione ex Legge 689/81 art. 16, sarà pari a £. 300.000 .

Si deve infatti considerare che l'ammenda prevista dalla L. 33/68 (da 50.000 a 500.000) diventa sanzione amministrativa, triplicata nel minimo e nel massimo, ai sensi della citata L. 689/81 e particolarmente dell'articolo 113. La specifica previsione contenuta nella L. 615/64 art. 2 esclude infatti ogni possibilità che nei casi sopra citati possa essere applicata la sanzione prevista per le violazioni al RPV che, come si vedrà in seguito, è oggi pari, quale oblazione, a £. 833.300. Nè può essere ritenuto che i piani di profilassi TB e BRC siano stati emanati ai sensi del "nuovo" art. 68 del RPV (vd. tavola), in quanto introdotto dalla Legge 34/68, promulgata lo stesso giorno (23.1.68) in cui il legislatore con Legge 33/68 prevedeva specifica disciplina per tali piani, innovando proprio il citato art. 2 della L. 615/64. Altro, e meno chiaro, è il percorso attraverso il quale determinare quale sanzione applicare nel caso di violazione al D.M. 358/96 (LBE). Si propongono perciò al lettore quattro diverse ipotesi di applicazione della sanzione, così come emerso dal confronto con alcuni colleghi di AA.SS.LL. site in diverse località del territorio nazionale; ed al fine di determinare quale possa essere l'interpretazione corretta si aggiungono ulteriori riflessioni, auspicando che ciascuno possa così acquisire elementi di maggior certezza, pur essendo nella convinzione che la seconda ipotesi proposta sia quella più aderente ai fini sanitari che paiono aver ispirato il legislatore (secondo il criterio interpretativo logico):

1 Sanzione ai sensi R.P.V. Questa ipotesi (che prevederebbe l'applicazione della sanzione prevista dalla L. 218/88 art.6 comma 3 vd. tavola) discende dalla considerazione che il Piano nazionale di eradicazione della Leucosi Bovina Enzootica non è esplicitamente contemplato dalla Legge 615/64 e quindi tale Regolamento si potrebbe considerare un'estensione del RPV, sia in quanto inerente malattia contemplata all'art. 1 (aggiornamento determinato dall'O.M. 15.7.82 anche se per la sola forma tumorale), sia ove si intendesse emanato ex art.68 RPV (come modificato da L. 34/68). L'ipotesi in realtà appare molto debole perchè l'illecito relativo al Piano LBE non è, a parere degli Autori, considerabile violazione al RPV in quanto norma che, nè si può leggere quale parte integrante del RPV, nè risulta oggi emanata ai sensi del medesimo, ma più propriamente ai sensi del DPR 230/92 (vd. la seguente terza ipotesi);

2 Sanzione ai sensi L. 615/64 art.2. Questa ipotesi si avvale di un'interpretazione estensiva del dispositivo sanzionatorio previsto dall'art. 2 della L. 615/64, laddove si legge "... i contravventori alla misura stabilita nei piani di profilassi e risanamento sono puniti", intendendo che tali piani potessero essere già contemplati al momento dell'emanazione della legge, ma anche quelli che il Legislatore avesse eventualmente stabilito e disciplinato successivamente al fine della bonifica sanitaria degli allevamenti bovini ed ovicapri. Questa ipotesi è in sintonia con gli intenti "armonizzatori" dimostrati dal legislatore con il D.M. 429/97 (vd. tavola 1), anche se giuridicamente viziata dalla non chiara previsione degli illeciti riferiti al Piano LBE nella norma

Continua

sanzionatoria (art. 2 L. 615/64); d'altra parte è bene considerare che, mentre è sicuramente antiggiuridica l'ipotesi di retroattività della legge, non si può escludere che il legislatore intendesse disporre sanzioni per comportamenti illeciti relativi a norme di possibile futura emanazione, ma la cui trasgressione sarebbe stata sostanzialmente equiparabile a quella di norme già previste, sempre inerenti piani di bonifica sanitaria e risanamento degli allevamenti bovini ed ovicaprini.

3 Sanzione ai sensi T.U.L.L.S.S. art. 358. L'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27.7.34 n. 1265 (TULLSS) sanziona (ora con oblazione pari a £. 6 milioni ex D.Lvo 196/99 art.16) le violazioni relative a regolamenti speciali emanati in esecuzione di quanto disposto dal medesimo TULLSS (in materia quindi di sanità, igiene e prevenzione della diffusione di malattie infettive del bestiame) che non abbiano dispositivo sanzionatorio proprio. Tuttavia, il regolamento per la profilassi della LBE oggi vigente, anche se non ha sanzionatorio proprio, non può essere inteso come regolamento speciale ex art.358 TULLSS, in quanto emanato in forza del D.P.R. 397/76 come modificato dal D.P.R. 230/92, decreti promulgati al fine di recepire ed armonizzare la normativa comunitaria in materia con quella nazionale, nella quale già erano previsti Piani di profilassi per TB e BRC, ma non un equivalente Piano per la LBE; finalità confermata dall'intenzione del legislatore di considerare quale "corpo normativo omogeneo" i citati piani di profilassi; intendimento maggiormente evidente oggi, come già accennato, alla luce del D.M. 429/97 (vd. tavola 1). Si rafforza così ancora l'ipotesi, già prospettata, di poter adottare il dispositivo sanzionatorio previsto dalla L.615/64 art.2 anche per le violazioni al Piano LBE.

4 Sanzione non irrogabile. Trattasi di un'interpretazione restrittiva che, considerando la mancanza di un dispositivo sanzionatorio proprio e la difficoltosa individuazione di una connessione chiara ed univoca con altre norme che ne siano dotate, opta per l'impossibilità di individuare un meccanismo sanzionatorio corretto e non impugnabile. Ipotesi, a parere degli Autori, assai poco sostenibile, dato che, così come la prima e la terza, porrebbe su un piano diverso, dal punto di vista sanzionatorio, il Regolamento LBE rispetto ai Regolamenti TB e BRC; eventualità che sarebbe in netto contrasto con l'omogeneità dei fini sanitari dei quattro piani di profilassi in esame, come già sopra sottolineato in riferimento al D.M. 429/97. Si ritiene inoltre necessario un breve approfondimento anche relativamente al dispositivo sanzionatorio previsto per le violazioni al RPV, considerato che da alcuni è stata prospettata l'ipotesi che oggi, per tali illeciti, fosse in ogni caso da adottarsi la sanzione introdotta dal D.L.vo 196/99 art.16 (da 3 a 18 milioni), ritenendo applicabile, ai sensi dell'articolo 163 RPV, l'aggiornato art.358 TULLSS. Tale ipotesi si ritiene possa essere esclusa con certezza. Le violazioni al Regolamento di Polizia Veterinaria, salvo l'eventuale accertamento di fatti ricadenti nel campo di applicazione dell'art.264 TULLSS, sono infatti oggi tutte sanzionabili ai sensi della L.218/88 art.6 comma 3, poichè tale norma ha determinato l'abrogazione tacita o implicita dell'art. 163 e quindi ogni possibile riferimento alle sanzioni previste dall'art. 358 TULLSS, come aggiornate oggi dal D.Lvo 196/99 art.16 (vd. tavola cronologica). Le argomentazioni precedenti inducono quindi ad affermare che soltanto violazioni a regolamenti chiaramente necessari per l'esecuzione del TULLSS, come sopra delineato, possano ricadere nel dispositivo ex art.358 (mod. art.16 d.l.vo 196/99); quindi regolamenti come il D.P.R. 17.5.96 n. 362 (misure di lotta contro alcune malattie degli animali), fatti salvi i casi previsti da O.M. 6.2.97 (MVS), e come il DPR 17.5.96 n. 363 (peste suina), per i quali non c'è sanzionatorio specifico e soprattutto per i quali pare manifestamente "congrua" l'applicazione della sanzione sopra citata, riguardando essi adempimenti obbligatori previsti per casi di particolare gravità sanitaria. Occorre a tal punto porre ancora l'attenzione sul fatto che i Regolamenti ex DD.P.R. 30.4.96 n.317 e 19.10.00 n.437 (norme per l'identificazione e la registrazione degli animali) non possono essere considerati alla stregua di quelli precedentemente citati (DD.P.R. 362 e 363 / 96) dal momento che, da un lato le disposizioni in essi contenute non sono strettamente riconducibili a provvedimento di esecuzione di quanto contemplato dal TULLSS, dall'altro le relative violazioni, pur in assenza di un dispositivo sanzionatorio proprio, sono sempre sanzionabili in combinato disposto con altre normative per le quali esistono specifici dispositivi, e spesso con disposizioni contenute proprio nei "Decreti di bonifica", anche ai sensi della Circolare M.S. 14/8/96 n. 11. Infatti, approfondendo ulteriormente l'analisi della disciplina sanzionatoria dei Piani di profilassi fin qui esaminati, si rileva chiaramente la possibilità di adottare le sanzioni previste per le violazioni ai medesimi, anche nei casi di irregolare registrazione o di irregolare identificazione, quantunque la norma violata sia "in primis" quella contenuta nei decreti sopra citati, come di seguito si precisa. Il D.M. 592/95 all'articolo 3 (obblighi) comma 2 ordina: "tutti gli allevamenti bovini e bufalini e tutti i capi devono essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'allevamento, all'azienda o al centro di provenienza o di passaggio dei singoli soggetti". Obbligo pressochè identico (con alcune eccezioni per i capi da ingrasso) si trova negli altri Regolamenti inerenti la bonifica sanitaria degli allevamenti da BRC ed LBE, con ulteriore dimostrazione, se del caso, di omogeneità dei fini sanitari degli stessi (D.M. 453/92 art. 3.2, D.M. 651/94 art. 3.2 e D.M. 358/96 art. 3.3). Gli specifici regolamenti sopra menzionati (Decreti 317/96 e 437/00), relativi ad identificazione e registrazione degli animali, hanno introdotto, con riferimento agli obblighi in tale materia previsti, elementi di maggior dettaglio (marchi da utilizzare, registri e modalità di compilazione, ecc.), ma sostanzialmente nulla hanno innovato circa l'obbligo in sè di registrare ed identificare gli animali al fine sempre della loro "tracciabilità", come già disposto dai citati "decreti di bonifica". Inoltre, la Circolare del Ministero della Sanità n. 11 del 14.8.96 (norme per l'applicazione del D.P.R. 317/96) cita testualmente "Sono a carico del proprietario o del gestore di mancata identificazione o certificazione, le norme a cui il D.P.R. 317/96 fa riferimento, Continua 50 le modalità ma non gli obblighi già previsti dai provvedimenti preesistenti che comunque prevedono una forma di identificazione degli animali", aggiungendo in proposito un elenco positivo di tali provvedimenti che contempla proprio i regolamenti in materia di bonifica sanitaria. "Nel caso di mancata identificazione o certificazione" è previsione che comprende, a parere degli Autori, tutti i riscontri difformi da quanto previsto dalle specifiche disposizioni relativamente, sia a non idonea identificazione (in quanto mancanza di corretta identificazione), sia ad

irregolarità nelle certificazioni propriamente dette (in quanto mancanza di corretta certificazione), sia anche ad irregolari modalità di registrazione sugli appositi registri aziendali. In quest'ultimo caso si ritiene che si tratti ancora di mancanza di corretta certificazione, dal momento che i registri aziendali vengono vidimati dal Servizio Veterinario e dopo la vidimazione non è consentito all'allevatore di alterare i medesimi, esattamente come previsto, ad esempio, per altri registri a valenza fiscale, assumendo questi valore di attestazione dell'allevatore. Tanto che tali registri vengono considerati quale "fonte autocertificativa" ufficiale al fine sia del rilascio dei documenti individuali di identificazione dei bovini (passaporti), sia della validazione delle richieste di erogazioni pubbliche (cosiddetti "premi", anche comunitari), sia di ogni altro atto per il quale il Servizio Veterinario necessita di aggiornare estemporaneamente ed "ufficialmente" lo stato anagrafico dell'effettivo d'azienda. Così che, per le motivazioni anzidette, i dati contenuti nei registri sono finalizzati e destinati ad essere acquisiti in pubbliche certificazioni quali sono gli atti "anagrafici" elaborati presso i competenti Servizi. Ove il detentore degli animali, cui è attribuita la responsabilità in materia dalle norme in esame, non ottemperi alle disposizioni relative ad identificazione, certificazione o registrazione dei bovini, si ritiene quindi possa essere contestata violazione di combinato disposto ex D.P.R. 437/00 (o 317/96) specifico articolo e D.M. 592/95 art. 3 comma 2 (o altro identico di altro Piano se per animali non da ingrasso). La sanzione da applicare sarà perciò ancora una volta quella prevista per le violazioni ai Piani di bonifica ex L. 615/64 art.2 (oblazione pari a £. 300.000). Gli Autori, nella consapevolezza che, laddove il legislatore non ha provveduto a colmare evidenti vuoti, la necessità di interpretare può produrre applicazioni non condivise, anche relativamente ai dispositivi sanzionatori, hanno sentito la necessità di condurre gli approfondimenti sopra rappresentati, nonostante si trattasse di materia apparentemente consolidata. Apparenza che parrebbe confermata dalle difformità applicative attualmente verificate e confrontate, presenti nella pratica attività quotidiana ed in realtà vicine e lontane, e nondimeno dall'esistenza di interpretazioni tutt'altro che univoche sull'ormai abbondante quanto diversificata manualistica di settore. È però tutto proposto con il precipuo intento di attivare il dibattito affinché, ove non si provveda a livello istituzionale, possano almeno comportamenti univoci e condivisi sostenere la sempre auspicata certezza del diritto.

DALLA SEGRETERIA PROVINCIALE a cura di **PERNIOLA GIUSEPPE**

Riunione del Comitato Direttivo: Nomina dei referenti

In data 21/02/03 dalle ore 17:00 alle ore 20:30 a Martina Franca , si è tenuta l'assemblea del Comitato Provinciale UNPISI presieduta dal sottoscritto e dai colleghi DIMARTI Carmelo, GIORDANO Bruno e PALMISANO Marcello, quali componenti del Comitato. Inoltre sono intervenuti il collega PELLEGRINO Angelo e il Segretario Regionale ESPOSITO Mario. Quest'ultimo ci ha illustrato le iniziative future della Segreteria Regionale riguardanti la formazione ECM e l'organizzazione di un Convegno Regionale da tenersi a Lecce. A tal proposito è in fase di valutazione la possibilità di organizzare un Convegno Provinciale da tenersi a Taranto.

Dall'incontro del Comitato è emersa l'esigenza di confrontarsi con tutti i colleghi della provincia e vista la difficoltà di incontrarsi si è pensato di individuare un Referente per U.O. o per Comune, con il compito di portare a conoscenza dei colleghi circa le iniziative intraprese da questa Segreteria e raccogliere, pareri, impressioni e suggerimenti per migliorare l'operato della stessa.

Di seguito si riporta l'elenco dei Referenti individuati.

SISP TARANTO TdP PALUMBO Francesco

SIAN TARANTO TdP SCHIFONE Cosimo

SIAV TARANTO TdP QUATRARO Marco

SPESAL TARANTO TdP GIORDANO Bruno

SISP-SIAN MASSAFRA TdP RIZZI Roberto

SISP-SIAN-SIAV MOTTOLA TdP DIMARTI Carmelo

SISP-SIAN-SIAV CASTELLANETA TdP PELLEGRINO Angelo

SISP-SIAN GINOSA TdP LUCARIELLO Angelo

SISP-SIAN-SIAV GROTTAGLIE TdP ALTAVILLA Giovanni

SISP-SIAN-SIAV MANDURIA TdP GENNARI Antonio

SISP-SIAV MARTINA FRANCA TdP PALMISANO Marcello.

Quanto deciso in assemblea conferma la volontà, di questa Segreteria, di voler coinvolgere in maniera capillare sul territorio provinciale i singoli colleghi dando la possibilità ad ognuno di essere attivamente partecipe ai lavori della Segreteria.

Per tutti coloro che vogliono inviare articoli e note da pubblicare
possono scrivere a :

***“VIGILANZA E PREVENZIONE” Corso Vittorio Emanuele 126,
74013 GINOSA tel/fax 099/829.37.87 cell. 328.549.30.80***

***“SEGRETERIA PROVINCIALE UNPISI” Via Ungaretti sn,
74011 CASTELLANETA Tel. 099.849.23.66 cell. 333.377.64.89
e-mail giuseppeasla1@tiscali.it***

La collaborazione è aperta a tutti